

Civile Sent. Sez. 3 Num. 28526 Anno 2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 08/11/2018

SENTENZA

sul ricorso 27352-2015 proposto da:

PETRILLO AMALIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA APPIA NUOVA,107 ST ZUPA MARIANG, presso lo studio
dell'avvocato LINA CAPUTO, rappresentata e difesa
dall'avvocato NICOLA TANA giusta procura speciale a
margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2018

2225

contro

CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE SPA in persona di
LAURA RITALDI, quale mandataria della RUBIDIO SPV
SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 20 presso lo studio dell'avvocato CESARE
CARDONI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIER
LUIGI BOSCIA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

SGC SOCIETA' GESTIONE CREDITI SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 124/2015 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/09/2018 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto;

udito l'Avvocato CESARE PERSICHELLI per delega;

Fatti di causa

1. Amalia Petrillo ricorre, con atto notificato il 16/11/2015 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 124 del 20/05/2015, con cui la Corte di appello di Campobasso ha, per quel che in questa sede rileva, dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Larino n. 62/10 per il mancato coinvolgimento del litisconsorte necessario debitore principale o diretto Giuseppe Garzè, trattandosi di espropriazione contro il terzo proprietario.

2. In particolare, la sentenza di primo grado aveva accolto la sua opposizione, dispiegata (in uno ad altra ex art. 619 cod. proc. civ. avverso procedura esecutiva riunita) ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. avverso l'esecuzione immobiliare n. 41/98 r.g.e. di quell'ufficio e nel contraddittorio con la S.A.R.C. srl (a mezzo della sua procuratrice S.G.C.-Società Gestione Crediti spa), con la Banca Nazionale del Lavoro (dante causa ed originaria procedente in una delle due esecuzioni opposte) e con la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona.

3. Delle intime notifica controricorso la Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria di Rubidio SPV srl, cessionaria del credito dalla S.A.R.C. srl., mentre nessun'altra destinataria della notifica del ricorso espleta attività difensiva in questa sede.

Ragioni della decisione

1. La ricorrente – prima di argomentare conclusivamente sull'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso sentenze ex 353 o 354 cod. proc. civ. – articola tre doglianze:

a) una prima, preceduta dalla seguente *testuale* rubrica: «la sentenza impugnata è innanzitutto illegittima perché viola il principio processuale secondo cui è questione pregiudiziale a tutte le altre stabilire da parte del Giudice d'appello investito dell'impugnazione di una sentenza che ha statuito il difetto di legittimazione a partecipare al processo di un soggetto intervenuto nella causa come asserito successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella pretesa



qualità di cessionario di un credito azionato esecutivamente, esclusa dalla sentenza impugnata, se l'impugnazione proposta (unicamente) da questo soggetto sia o meno ammissibile per essere o meno lo stesso effettivamente legittimato a partecipare al processo quale cessionario del credito e successore a titolo particolare e, quindi, se la sentenza gravata sia o meno passata in giudicato»;

b) una seconda, preceduta dalla seguente *testuale* rubrica: «la sentenza impugnata è inoltre illegittima nella parte in cui ha stabilito, in violazione dei principi che disciplinano il passaggio in giudicato della sentenza e dell'art. 111 c.p.c., che le statuizioni ulteriori (rispetto alla condanna della BNL al pagamento delle spese processuali) contenute nella pronuncia del Tribunale di Larino e concernenti l'opposizione della Petrillo Amalia all'esecuzione immobiliare intrapresa sulla sua parte dell'immobile dalla Banca Nazionale del Lavoro spa non potevano ritenersi coperte dal giudicato perché *"... il credito della B.N.L. spa sarebbe stato ceduto alla S.A.R.C. srl il 28/06/2005 (con pubblicazione sulla G.U. il 16/07/2005), e dunque ben prima dell'inizio del giudizio di primo grado: non sostenendosi dunque un trasferimento del diritto controverso nel corso del giudizio, non opera il principio di cui all'art. 111, co. 4, c.p.c. - a norma del quale la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti contro il successore a titolo particolare"*»;

c) una terza, preceduta dalla seguente *testuale* rubrica: «la sentenza impugnata è inoltre illegittima nella parte in cui, in violazione dell'art. 102 del c.p.c., ha ritenuto che il debitore Garzè Giuseppe fosse litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione proposto dalla Petrillo Amalia quale terza proprietaria dell'immobile e che, pertanto, la pretermissione del processo di detto debitore comportava la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice».

3. In primo luogo, il ricorso è tecnicamente ammissibile quanto al suo oggetto, cioè una sentenza di rimessione al primo grado ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., in applicazione del condivisibile principio affermato da Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25774 (e già confermato da: Cass. 13/10/2016, n. 20692; Cass. 05/01/2017, n. 133; Cass. Sez. U. 10/02/2017, n. 3556), secondo il quale «la sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice *a quo* ex artt. 353 o 354 cod. proc. civ., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva, che non ricade nel divieto, dettato dall'art. 360, comma 3, cod. proc. civ., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi al giudice che le ha pronunciate».

4. Ciò posto, a prescindere dai seri e gravi difetti di formulazione dei motivi, privi di una riconduzione chiara ed evidente ad uno dei vizi denunciabili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. e di una rubrica conforme ai dettami dell'elaborazione consolidata della giurisprudenza di questa Corte, le doglianze con quelli dedotte non possono trovare accoglimento.

5. Va dapprima rilevato come sia pacifico che sull'illegittimità della prima delle due procedure esecutive si sia formato il giudicato per mancata impugnazione, a dispetto del contrario ed ormai consolidato orientamento di questa Corte, sulla necessità e legittimità del pignoramento per l'intero del bene appartenente alla comunione legale tra coniugi, in quanto senza quote, anche per il debito di uno solo di costoro (Cass. 6575/13, confermata da Cass. 11175/15, Cass. 22870/15, Cass. 6230/16).


6. Ancora, va ribadito il generale principio della legittimazione ad impugnare in capo a qualunque parte abbia partecipato al grado

concluso col provvedimento impugnato (tra le tante: Cass. 15/01/1981, n. 344) e soprattutto indipendentemente dall'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale sul quale è intervenuta la pronuncia da appellare (Cass. 16/06/1976, n. 2250): ed ovviamente, quindi, anche se si contestasse proprio la legittimità dell'assunzione della qualità di parte per difetto di titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio.

7. Sulla base di questa premessa, può, in estrema sintesi, qui notarsi che:

- quanto alla prima doglianza, è, contrariamente alla tesi della ricorrente odierna, appunto preliminare alla risoluzione od al rilievo di ogni altra questione la verifica dell'integrità del contraddittorio, una volta che proprio la questione sui poteri o sulla legittimazione di chi aveva proposto appello era mantenuta attuale – e cioè persistente oggetto del gravame – appunto dall'impugnazione proposta sul punto dall'appellante, avendo il primo giudice escluso quella legittimazione;

- quanto alla seconda doglianza, proprio l'impugnazione sulla contraria statuizione del giudice di primo grado ha comportato la necessità di affrontare il merito della relativa questione, sul quale preliminare ad ogni altra continua ad essere quella dell'integrità o meno del contraddittorio;

- quanto alla terza doglianza, non sono adottati motivi idonei a superare il tradizionale e condivisibile orientamento di questa Corte – che va pertanto confermato – sulla necessità del litisconsorzio, nelle opposizioni relative ad espropriazioni contro il terzo proprietario, fra debitore principale o diretto, terzo proprietario esecutato e creditori, per l'evidente interesse di tutti, anche del secondo di quelli per doverne rispondere nei confronti dell'esecutato, all'esatta determinazione del credito e perfino anche soltanto delle garanzie invocate (per tutte, ove ulteriori riferimenti: Cass. 29/12/2011, n. 29748; Cass. 22/03/2011, n. 6546; tra le più recenti: Cass. 

31/01/2017, n. 2333; Cass. 09/11/2017, n. 26523; Cass. ord. 28/06/2018, n. 17113).

8. Pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte; mentre va pure dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.


P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lei proposto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 14/09/2018

Il Consigliere estensore
(Franco De Stefano)



Il Presidente
(Roberta Vivaldi)



Il Funzionario Giudiziario
PATRISTIA